

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6367 del 28/11/2017                                                                                                                                                                   |
| Oggetto                     | D.P.R. 59/2013 DITTA GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA CROCINA N. 17. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2017-6588 del 28/11/2017                                                                                                                                                                  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                                     |

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA CROCINA N. 17.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOC. AGR., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume PO (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Castelvetro P.no) con nota del 22/9/2017, prot. n. 11930 (prot. ARPAE n. 11733 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "coltivazioni di foraggiere, ortaggi e allevamento di bovini da latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per acquisire l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera b) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ;
  - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 10.10.2017, prot. n. 12782 (prot. Arpae n. 12599 in pari data);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 6.11.2017, prot. n. 13889 (prot. Arpae n. 13937 in data 7/11/2016). Con tale nota veniva altresì convocata la conferenza di servizi per l'esame dell'istanza stessa;

**PRESO ATTO** che:

- la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini e di contenitori per i reflui zootecnici;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 19810, è pari a 845 capi così suddivisi:
  - Bovini da latte: n. 395 capi;
  - Capi da rimonta: n. 300 capi;
  - Vitelli: n. 150 capi;
- le cuccette che ospitano le bovine adulte sono dotate di lettiera la quale viene trascinata dagli animali insieme al liquame e convogliata, mediante le ruspe, nelle vasche di stoccaggio; tutti i reflui così raccolti sono trattati nell'impianto di separazione;
- l'Azienda aveva fatto domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/2006 con istanza inoltrata dal Comune di Castelvetro P.no alla Provincia di Piacenza e dalla stessa assunta al prot. 54967 del 16.08.2012.

**PRESO ATTO** altresì che, in relazione al progetto di ampliamento:

- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili, sarà pari a 1045 capi così suddivisi:

- Bovine da latte: n. 540
- Capi da rimonta: n. 360
- Vitelli: n. 145
- è prevista la realizzazione di una nuova vasca per i liquami e di un'ulteriore concimaia per la frazione solida separata.

**EVIDENZIATO** che, per quanto attiene allo scarico delle acque reflue:

- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera b) del D. Lgs. n° 152/20016 (provenienti dalla sala mungitura) non hanno impianto di trattamento;
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante fossa Imhoff e degrassatore;
- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e quelle domestiche recapitano, mediante un'unica condotta, in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento e ispezione è indicato nella Tavola Unica del 06/06/2017.

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 16/11/2017:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento;
- udite le seguenti precisazioni del rappresentante della Ditta:
  - il ricovero individuato con il numero 5 non verrà più utilizzato stabilmente ma avrà solamente la funzione di infermeria; le gabbiette limitrofe verranno dismesse e sostituite con il ricovero n. 4;
  - per la verifica del corretto dimensionamento dei contenitori di raccolta delle deiezioni si è stimato, in via prudenziale, un quantitativo di acque reflue provenienti dal comparto mungitura pari a 365 mc/annui; in realtà una parte delle acque reflue prodotte dal lavaggio delle attrezzature zootecniche, verrà scaricata in pubblica fognatura;
  - le acque meteoriche ricadenti sulle trincee degli insilati vengono raccolte e deviate nei pozzettoni dei liquami;
  - provvederà, prima dell'emissione dell'atto conclusivo dello SUAP, a consegnare la planimetria della rete fognaria aggiornata con i seguenti elementi: la rete di raccolta delle acque meteoriche e il reticolo fognario interno e relativa vasca di laminazione.
  - dichiara, in merito alla condizione riportata nel parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, che i sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento esistenti sono dotati di idonee protezioni anticaduta e quelli in progetto sono conformi alle disposizioni in quanto realizzati fuori terra;
  - prende atto delle indicazioni espresse dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza in ordine agli adempimenti in materia di registrazione e riconoscimento degli allevamenti, dichiarando di provvedere in merito.

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOC. AGR. , per l'attività di "coltivazioni di foraggiere, ortaggi e allevamento di bovini da latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**DATO ATTO** che, con nota del 24/11/2017 (prot. Arpae n. 14801 di pari data), l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume PO ha trasmesso la documentazione richiesta alla Ditta in sede di conferenza di servizi (planimetria aggiornata della rete fognaria);

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";

- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE SOC. AGR. (C. FISC. 00185810330) per l'attività di "coltivazioni di foraggiere, ortaggi e allevamento di bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no (PC), Loc. San Pedretto, via Crocina (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
  - a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
  - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
  - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
  - d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
  - e) per la stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista una rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
  - f) per la stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
  - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

- h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
- i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo;
- j) gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
- k) gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- l) gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- m) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- n) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- o) il gestore deve preventivamente comunicare al SUAP ed ad Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- p) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle nuove strutture è fissato al **31.12.2018**;
- q) il termine ultimo di **messa a regime** delle nuove strutture è fissato al **01.03.2019**;
- r) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;

3. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) dovrà essere previsto un punto di campionamento delle sole acque provenienti dal lavaggio della sala mungitura prima della miscelazione con le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici); tale punto di campionamento dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale, i limiti della tabella 1, punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- d) le acque reflue provenienti dal lavaggio della sala mungitura dovranno essere stoccate durante ogni ciclo di lavaggio e rilasciate in pubblica fognatura in un tempo non inferiore alle 2 ore;
- e) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

- i) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
  - b) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve essere presentato l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di due anni;
  - c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
  - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
5. **di fare salvo** che:
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata,
  - il pozzo per l'emungimento di acqua deve essere dotato di misuratore di portata delle acque prelevate;
  - l'autorizzazione si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**